

ATTO N. 2325/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Presidente Costantino Pacioni

Relatore di minoranza Giovanni Andrea Lignani Marchesani

Relazioni orali ai sensi dell'art. 20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Regolamento Interno

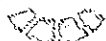
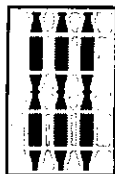
SUL

***D*ISEGNO DI LEGGE**

***“Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo
demaniale e di demanio lacuale”***

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 17.12.2004

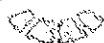
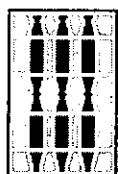
Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 17.12.2004



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 17.12.2004. ha esaminato l'atto n. 2325 ed ha espresso a maggioranza parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio per la maggioranza al sottoscritto e per la minoranza al Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale. ai sensi dell'art. 27 comma 3, del regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1730 del 17-11-2004, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 9.12.2004 e trasmesso per il parere alla I Commissione Consiliare permanente in data 9.12.2004, concernente: "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale" (ATTO N. 2325);

ATTESO che è stata adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare permanente illustrate per la maggioranza dal Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 2325/BIS);

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 13 aprile 2004, n. 4;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

*a) con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato n. voti favorevoli, n. voti
contrari e n. di astensione, espressi nei modi di
legge dai Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale", composta di n. 9 articoli nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, detta i criteri e le modalità per la concessione di acqua pubblica, per l'occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.

Art. 2.
(*Canoni concessori delle pertinenze
idrauliche e delle spiagge lacuali*)

1. Gli importi dei canoni dovuti per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni, sono determinati, per tipologie di opere, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dei prezzi accertati dall'ISTAT nell'anno precedente.

3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie

**TESTO APPROVATO DALLA I
COMMISSIONE CONSILIARE**

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, **detta modalità per la determinazione e la riscossione dei canoni** per la concessione di acqua pubblica, per l'occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.

Art. 2.
(*Canoni concessori delle pertinenze
idrauliche e delle spiagge lacuali*)

1. *idem*

2. *idem*

3. *idem*

4. *idem*



di canoni di cui al comma 1.

Art. 3.

(Canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica)

1. Gli importi dei canoni dovuti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei principi di risparmio, tutela, riqualificazione e utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata.

3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all'anno solare. L'importo è versato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i canoni annui minimi relativi alle utenze di acqua pubblica sono fissati in diciassette euro.

Art. 4.

(Autorità territoriali di ambito)

1. Le Autorità territoriali di ambito - A.A.T.O sono titolari delle concessioni di derivazione ad uso idropotabile e della

Art. 3.

(Canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica)

1. Gli importi dei canoni dovuti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, **tenuto conto che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all'utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua.**

2. *idem*

3. *idem*

4. *idem*

5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i canoni annui minimi relativi alle utenze di acqua pubblica sono fissati in **diciotto** euro.

Art. 4.

(Autorità territoriali di ambito)

1. *idem*



occupazione di pertinenze idrauliche utilizzate per l'erogazione dei servizi idrici integrati.

2. Le province provvedono d'ufficio al subentro nella titolarità delle concessioni di cui al comma 1 ed ai conseguenti adempimenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le A.A.T.O. subentrano nei rapporti dei precedenti concessionari dalla data della volturazione.

Art. 5.
(Addizionale)

1. E' istituita l'addizionale prevista all'articolo 18, comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La Giunta regionale determina la percentuale entro il limite stabilito dall'articolo 18, comma 4 della L. 36/1994.

Art. 6.
(Pagamento canoni)

1. I soggetti che sono titolari di concessioni con scadenza infrannuale all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, per l'annualità successiva, al pagamento di un canone rapportato al periodo intercorrente tra l'originaria scadenza infrannuale e il 31 dicembre.

Art. 7.
(Esenzione dal canone)

1. Le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree

2.

idem

Art. 5.
(Addizionale)

1.

idem

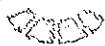
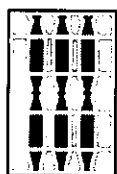
Art. 6.
(Pagamento canoni)

1. I soggetti che sono titolari di concessioni con scadenza infrannuale all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, per l'annualità successiva, al pagamento di un canone **calcolato in ragione dei giorni mancanti dalla data di decorrenza del provvedimento di concessione al 31 dicembre.**

Art. 7.
(Esenzione dal canone)

1.

idem



golenali demaniali effettuate nell'ambito di piani di manutenzione approvati dalle province, sono esenti dal pagamento del canone.

Art. 8.
(Rinnovi)

1. Il termine per la presentazione dell'istanza di concessione con breve istruttoria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è fissato al 31 dicembre 2005.

2. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rinnovate per cinque anni. I titolari di concessione interessati, proseguono l'attività di prelievo dandone comunicazione alla provincia competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono escluse dal rinnovo di cui al comma 2 le concessioni di derivazione che hanno formato oggetto di apposita domanda già respinta e quelle che sono state dichiarate decadute dal diritto di derivare acqua pubblica. Sono esclusi inoltre i rinnovi e i rilasci di nuove concessioni di derivazione laddove il fabbisogno idrico per l'uso richiesto è soddisfatto da contigue reti idriche, civili, industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso.

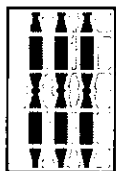
Art. 8.
(Rinnovi)

1. Il termine per la presentazione dell'istanza, di cui all'articolo 34 della legge 36/1994 è prorogato al 31 dicembre 2005.

2. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali è stata presentata regolare istanza di rinnovo sono prorogate al 31 dicembre 2010.

3. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata presentata istanza di rinnovo, sono prorogate alla stessa data di cui al comma 2 purchè i concessionari ne diano comunicazione alla Provincia competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge pena la decadenza del diritto a derivare.

4. Sono esclusi i rinnovi di derivazione laddove il fabbisogno idrico per l'uso richiesto è comunque soddisfatto da reti idriche, civili, industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso.

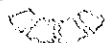


Art. 9.
(Norma finale)

1. La Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio atto criteri e modalità per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica.

Art. 9.
(Norma finale)

idem



b) con distinta votazione che ha registrato voti favorevoli, voti contrari e voti di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.